



COMUNE DI PIEVE LIGURE

Provincia di Genova

Servizio Tributi

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I.
Approvato con Delibera C.C. 29 del 28.08.1998, modificato con Delibera C.C. 48 del 27 Dicembre 1999, Delibera CC. 34 del 23.12.2000 e Delibera CC. 33 del 19.12.2002 .

INDICE

Capo I - Norme Generali

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.
- Art. 2 - Terreni considerati non fabbricabili.
- Art. 3 - Pertinenze delle abitazioni principali.
- Art. 4 - Validità dei versamenti dell'imposta.
- Art. 5 - Comunicazione dichiarazione di variazione.
- Art. 6 - Disciplina dei controlli.

Capo II - Accertamento con adesione

- Art. 7 - Accertamento con adesione.
- Art. 8 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.
- Art. 9 - Procedura per l'accertamento con adesione.
- Art. 10 - Atto di accertamento con adesione.
- Art. 11 - Adempimenti successivi.
- Art. 12 - Perfezionamento della definizione.

Capo III – Disposizioni in materia di riscossione

- Art. 13 – Riscossione dell'imposta.
- Art. 14 – Riscossione coattiva.
- Art. 14bis – Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di liquidazione e di accertamento.

Capo IV - Norme finali

- Art. 15 – Norme abrogate
- Art. 16 - Pubblicità del regolamento e degli atti.
- Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento.
- Art. 18 - Casi non previsti dal presente regolamento.
- Art. 19 - Rinvio dinamico

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nonché dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 - Terreni considerati non fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a).

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, che conseguono dall'attività agricola almeno la parte più consistente del reddito dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per l'anno precedente.

2. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 3 – Abitazioni principali , locate a residenti e pertinenze delle abitazioni principali.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e).

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intendono per pertinenze:

- il garage o box o posto auto,
- la soffitta,
- la cantina,
- locali tecnici;

che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, o nel raggio di 500 mt., nel solo caso di specifico atto di asservimento si potrà derogare al parametro del raggio/distanza .

3. Per ogni unità immobiliare, **una sola** pertinenza per tipologia può usufruire dell'aliquota ridotta/agevolata .

4. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i

criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

6. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

7. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il 2° grado. L'uso dovrà essere dichiarato mediante autocertificazione e l'applicazione della Detrazione avrà valore dal mese successivo la dichiarazione .

8. Le abitazioni locate a residenti sono soggette alla specifica aliquota agevolata, determinata nei modi di legge. Per usufruire dell'aliquota i proprietari devono presentare apposita dichiarazione/autocertificazione, specificando i dati anagrafici del locatario, gli identificativi catastali dell'immobile, l'indirizzo, le superfici. Tutti questi dati sono **obbligatori**. L'applicazione dell'aliquota agevolata decorre dal mese successivo alla presentazione dell'autocertificazione completa di tutti i dati richiesti. Per il solo anno 2003, quale fase di prima applicazione, l'autocertificazione avrà valore, se presentata entro il 30/6/03, per tutto l'anno.

Nella dichiarazione/autocertificazione l'interessato si impegna a fornire, su richiesta del servizio tributi ed entro 10 gg. ogni documento, atto o certificato necessario per la verifica della dichiarazione presentata. . Il proprietario si impegna altresì a comunicare immediatamente ogni variazione della situazione esistente. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporterà automaticamente la perdita dell'agevolazione, con decorrenza retroattiva.

Art. 4 - Validità dei versamenti dell'imposta.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i).

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

2. Ai versamenti tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente, non si applica sanzione per ritardato od omesso versamento.

Art. 5 – Dichiarazione - Comunicazione di variazione.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera l), n.1).

1. La dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, vanno presentate nei modi e nei termini previsti dalla legge. su apposito modello Ministeriale da ritirare gratuitamente presso l'ufficio comunale tributi.

2 L' eventuale presentazione di comunicazione anziché della dichiarazione o della denuncia di variazione, può essere sostitutiva della denuncia di cui al comma 1, purchè completa di tutti i dati relativi all'immobile ed al proprietario .

Art. 6 - Disciplina dei controlli.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera e), nn.2 e 3)

1. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle comunicazioni dell'anno in corso.

2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata

con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

3. Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera e) n. 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

4. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

5 I termini per la richiesta di rimborso da parte dei contribuenti si intendono prorogati in eguale misura dei termini che verranno concessi per Legge, alle attività di accertamento e liquidazione.

CAPO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 7 - Accertamento con adesione.

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 8 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 9 - Procedura per l'accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 7 e 8 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 10 - Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

Art. 11 - Adempimenti successivi.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 10.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;

b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura prevista dalla legge per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 12 - Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 11, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 11.

CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Art. 13 – Riscossione dell'imposta

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p).

1. La riscossione dell'imposta è effettuata attraverso l'affidamento in gestione al Concessionario del Servizio di Riscossione ovvero diretta tramite la Tesoreria Comunale su conto corrente postale intestato alla medesima. Onde effettuare un servizio flessibilmente adeguato alle offerte del mercato, la scelta del sistema di incasso è effettuata, con Delibera del Consiglio Comunale e avrà effetto dall'anno successivo a quello della delibera stessa.

2. L'imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti passivi è versata al soggetto indicato nel primo comma del presente articolo, con le modalità previste dalla relativa convenzione.

3. I termini per effettuare i versamenti in acconto e a saldo dell'imposta, stabiliti dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 504/92, sono prorogati di 3 mesi nei casi di:

- morte (interdizione, inabilitazione) del soggetto passivo, intervenuta entro 3 mesi dalla scadenza del pagamento;
- soggetto passivo vittima del terrorismo, di estorsioni o di usura, a condizione che abbia richiesto, o nel cui interesse sia stata richiesta, nei 3 mesi precedenti alla scadenza del pagamento, l'elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, o la concessione di mutuo, prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.
- Soggetto passivo vittima di truffa da parte di professionista, che abbia ottenuto, nei tre mesi precedenti alla scadenza del pagamento, la sospensione o la dilazione della dilazione dei tributi, ai sensi della legge 11.10.1995 n. 423, e successive modificazioni ed integrazioni. Delle predette circostanze deve essere fatta apposita comunicazione entro il termine previsto per la consegna delle dichiarazioni di variazione.

4. L'inesistenza dei presupposti per beneficiare della proroga di cui al precedente comma accertato dal Comune, comporta decadenza dell'agevolazione con conseguente erogazione delle sanzioni per ritardato pagamento.

5. Non si fa luogo a versamento, se l'imposta complessiva da corrispondere al Comune non è superiore ad Euro 11 (undici).

Art. 14 – Riscossione coattiva.

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate con le modalità indicate nell'articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
2. Non si fa luogo a riscossione coattiva se l'importo complessivo, computando anche sanzioni ed interessi, non supera Euro 11.

Art. 14 bis – Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di liquidazione e di accertamento.

1. Il responsabile del Tributo, può, per somme dovute in base ad avvisi di liquidazione o di accertamento notificati nello stesso anno solare, di valore unitario o complessivo superiore o uguale ad Euro 500, su richiesta motivata dal soggetto passivo, concedere la rateizzazione del pagamento.
2. L'istanza di rateizzazione dovrà pervenire all'ente impositore entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. L'accoglimento dell'istanza specificherà le modalità della rateizzazione concessa e del pagamento. In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione. La rateizzazione avverrà secondo le modalità seguenti:

per le somme comprese tra 500 e 2.000 Euro - 4 rate bimestrali anticipate

per le somme che superano 2.000 Euro - 8 rate bimestrali anticipate

3. Per quanto riguarda le somme per le quali il pagamento è stato dilazionato sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale maggiorato del 2% con maturazione giorno per giorno. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

CAPO V - NORME FINALI

Art. 15 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 16 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 18 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
- a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Art. 19 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.